


ANNO VIII - N. 15

GIUGNO 1996

FAMIGLIA e MINORI

RIVISTA SEMESTRALE MONOGRAFICA DI PSICOLOGIA E DIRITTO



LE VIOLENZE IN FAMIGLIA

ARTICOLI DI

Azzacconi, Saponaro e Rizzo, Biondo e Novelletto, Spedicato,
De Rui, Domeneghetti, Vecchiotti e Angelini Rota, Finocchiaro

ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE «FAMIGLIA E MINORI»

LA LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE

Analisi della nuova normativa sulla violenza sessuale, con particolare riguardo ai suoi aspetti qualificanti e controversi, comparazione con la normativa previgente.

Descrizione della vicenda parlamentare del provvedimento: dai lavori preparatori alla rassegna degli intervenuti in sede di discussione conclusiva, all'approvazione definitiva della legge.

Illustrazione e commento dei singoli articoli del provvedimento, il cui testo è integralmente riportato in appendice.

The authors analyse the new law on sexual abuse, with special reference to its qualifying and controversial aspects, and compare it to the previous law.

They describe the different steps and phases of its discussion and passing by the Italian Parliament. Finally, they illustrate and comment each paragraph (see Appendix for integral text).

* Delegata sindacale Coordinamento-donne, Dipendente del Servizio Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, psicopedagoga.

** Avvocato Penalista del Foro di Roma, specializzato in Diritto penale minorile e di famiglia.

■ Gli aspetti della nuova normativa: dalla comparazione con la vecchia disciplina alla vicenda parlamentare che ha dato origine alla riforma (1)

Ci sono volute cinque legislature, quasi venti anni di aspri dibattiti, dentro e fuori il Parlamento, affinché venisse approvata la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante: «Norme contro la violenza sessuale», risalgono infatti al 1979 i primi progetti di riforma.

Tutta la materia, oggetto di viva discussione, era fino ad oggi disciplinata dal codice Rocco del 1931, che classificava i reati in materia di

(1) Di Emma Saponaro e Roberto Rizzo.

violenza sessuale come reati contro la moralità ed il buon costume. Gli stessi venivano suddivisi poi in reati contro la libertà sessuale e offese al pudore e all'onore sessuale.

Tale classificazione portava ad essere tutelato, da parte del legislatore, l'interesse dello Stato alla repressione di quei reati derivanti da quell'istinto sessuale causa di numerosi delitti, assicurando il «bene giuridico» della moralità pubblica e del buon costume contro le manifestazioni della altrui libidine.

La relazione ministeriale al Codice penale affermava che per la configurabilità del reato di violenza sessuale si doveva trattare di una costrizione illegittima, cosa non possibile nel matrimonio, che portò ad escludere per alcuni autori la punibilità del coniuge che avesse costretto l'altro, mediante minaccia o violenza, alla congiunzione secondo natura e in condizioni normali.

Analogamente, la Giurisprudenza in numerose sentenze affermava che era penalmente irrilevante, quindi non punibile, «la violenza di non grave intensità» in quanto volta a vincere la resistenza opposta dalla donna per istintiva ritrosia.

Successivamente, dall'affermazione del principio secondo cui «il rispetto era dovuto alla persona quale soggetto autonomo e alla sua libera determinazione» derivò una positiva evoluzione della Giurisprudenza che permise la configurabilità del reato di violenza carnale anche in costanza di matrimonio, in quanto il rapporto tra coniugi non poteva portare uno di essi ad oggetto di possesso dell'altro.

Da tale realtà usciva una figura della donna non considerata soggetto di diritti in quanto tale, ma solo come portatrice di valori sociali e familiari che, per questo motivo, dovevano essere tutelati e difesi dalla stessa.

La necessità di una riforma, fortemente attesa dall'opinione pubblica nella consapevolezza dell'inadeguatezza della disciplina, allora vigente, alla cultura ed alla società contemporanea, ha portato il Parlamento, seppur lacerato su posizioni contrastanti, all'approvazione definitiva della nuova normativa sulla violenza sessuale.

Nella legislatura appena conclusa (XII), la proposta di legge ha iniziato il suo *iter* in prima lettura alla Camera dei deputati il 20 giugno 1995 ed è stata approvata definitivamente dal Senato in quarta lettura il 14 febbraio 1996: un'insolita brevità per una materia così importante, il che lascia forse presumere un certo influsso emotivo e sentimentale a cui l'opinione pubblica è stata sottoposta, senza però sminuire con questo l'urgenza del provvedimento, tale che la sua approvazione è avvenuta

ta durante la crisi di Governo quando, come è noto, l'attività legislativa è sospesa salvi i casi di deroga.

Grazie a questa nuova normativa non ci si può certo augurare l'eliminazione dei delitti di violenza sessuale, ma se ne può almeno auspicare una maggiore disciplina e tutela. In altre parole, il provvedimento costituisce solo un primo passo verso la costruzione di una società migliore, poiché non è pensabile che solo con la repressione si possano eliminare certi atti inaccettabili per una società civile; bisognerà, quindi, cercare la via giusta per una prevenzione a vari livelli, tanto più efficace quanto più valido sarà l'apporto concreto e positivo di tutti i cittadini, a cominciare dalla famiglia, dalla scuola, dai servizi sociali e, soprattutto, dai *mass media*.

La Camera dei deputati ha terminato l'esame della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Amici e sottoscritta da altri 360 deputati (atto Camera n. 2576), recante «Norme contro la violenza sessuale», e l'ha trasmessa alla Presidenza del Senato il 29 settembre 1995 (atto Senato n. 2154). La proposta di legge n. 2576, in realtà, nasceva dall'elaborazione comune di deputate di tutti i gruppi parlamentari ed era firmata in ordine alfabetico perché comune era stata la decisione, comune il percorso e comune la responsabilità.

Inizialmente esaminata dalla Commissione giustizia della Camera congiuntamente ad altre quattordici proposte di legge, la proposta è stata poi adottata come testo base, tanto più che in alcune sue parti riprendeva il testo licenziato, nella X legislatura, da un solo ramo del Parlamento.

La sua portata innovativa, unanimemente condivisa, è dovuta al trasferimento dei delitti di violenza sessuale nel Titolo dei delitti contro la persona e non più in quelli contro la morale.

Con la nuova normativa, quindi, il bene giuridico protetto non è più la moralità pubblica ma diventa la persona in quanto soggetto, riaffermando il diritto di ciascun individuo a gestire la propria sessualità.

La vittima della violenza sessuale non ha più disonori da nascondere perché la violenza non lede il suo onore, né quello della sua famiglia, ma offende la sua persona umana.

L'argomento, invece, intorno al quale nel corso del dibattito era emersa qualche perplessità era quello relativo all'unificazione nella stessa fattispecie del delitto di violenza carnale e degli atti di libidine violenti.

Il vecchio codice Rocco aveva incentrato la definizione di violenza sessuale distinguendo le due ipotesi e punendo la violenza carnale più gravemente degli atti di libidine violenta, essendo una eventuale gravidanza o la perdita della verginità fonte di maggior disonore.

Oggi, con la riforma, il reato di violenza sessuale viene commesso da chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali.

Tramonta, dunque, il disonore derivante dalla perdita della verginità e cadono gli arcaici tabù dell'organo genitale.

Vengono meno, così, le varie controversie giurisprudenziali sulle modalità e quantità di penetrazione necessaria per la configurabilità della violenza sessuale piuttosto che gli atti di libidine, che sul piano processuale autorizzavano il giudice ad indagini meticolose, violando l'intimità fisica o psichica delle vittime del reato.

Tale riforma, pertanto, afferma il principio che la violenza sessuale comporta sempre un'offesa all'integrità della persona e che, come tale, non è misurabile per porzioni di corpo o modalità di intervento: quindi che l'abuso non è necessariamente relativo, appunto, alla sua integrità fisica né è misurabile solo rispetto all'organo violato.

Oggi, quindi, possiamo affermare che la volontà della persona al rapporto sessuale diventa l'oggetto primario dell'accertamento processuale da parte del Giudice, venendo meno la necessità di scendere nei dettagli più intimi e degradanti, senza bisogno di accertamenti peritali ginecologici e domande avvilenti: ottima soluzione per evitare teatrali interrogatori alla vittima sulla dinamica dello stupro subito.

Tuttavia è da rilevare che la normativa vigente prevede una graduazione delle sanzioni da irrogare, dove, nei casi di minore gravità, la pena, fissata nel minimo dei cinque anni di reclusione, è ridotta fino ai due terzi.

Presso la Commissione giustizia, anche per la parte relativa all'inasprimento delle pene e per quella, strettamente connessa, riguardante l'eccessiva discrezionalità riservata al giudice nella valutazione delle ipotesi di minore gravità del reato, estremamente accesa è stata la discussione.

La controversia riguardante l'inasprimento della pena e l'innalzamento del suo tetto minimo a cinque anni si fondava sul principio di dover evitare che l'imputato, attraverso il patteggiamento, potesse aggirare sia il processo a suo carico che la stessa espiazione della pena, usufruendo della sospensione condizionale della stessa. Tuttavia, la formulazione definitiva della norma fa sì che nei casi di minor gravità ciò sarà ancora possibile concedendo, inoltre, al giudice una eccessiva discrezionalità nella valutazione del fatto, vista la genericità della definizione del comportamento antigiusuridico nell'ipotesi attenuata.

Non meno complessa risultava poi, fin da principio, la trattazione della parte relativa alla disciplina della sessualità tra minori che oggi punisce chiunque compia atti sessuali con persone che al momento del fatto siano minori degli anni quattordici, ovvero degli anni sedici quando il colpevole ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore ovvero altra persona cui per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato, o che, abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

I contrasti sono sorti a seguito della necessità di mediare due situazioni molto delicate: tutelare il minore quando si fosse trovato in situazione di disparità da una parte e, al tempo stesso, salvaguardare l'esigenza di non ledere la sfera della sua libertà sessuale.

Sarebbe infatti inaccettabile che, per difendere i minori dalla violenza, li si voglia privare della loro libertà sessuale, cancellando il loro diritto ai rapporti affettivi basati sul consenso e sulla libera scelta.

La proposta di legge, dunque, fin dalla sua prima approvazione alla Camera dei deputati, non mancava di mostrare aspetti lacunosi e suscettibili di nuovi approfondimenti, tanto che talune parti politiche ne auspicavano il ripensamento e la rielaborazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, in particolare con riferimento a tematiche quali la violenza di gruppo, la querela di parte e il gratuito patrocinio: quest'ultimo, infatti, verrà stralciato dal Senato in un apposito disegno di legge (n. 2154-bis).

Una volta trasmesso il provvedimento al Senato, la Commissione giustizia, il 3 ottobre 1995, ne ha iniziato l'esame congiunto con altri quattro disegni di legge, mantenendo come testo base quello pervenuto dalla Camera dei deputati.

Concluso il proprio esame il 13 dicembre 1995, la Commissione ha riferito all'Aula del Senato che, a sua volta, ha approvato il disegno di legge nella seduta del 14 dicembre 1995, con alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera.

Si è reso dunque necessario, a termini costituzionali, un nuovo esame della Camera dei deputati sulle sole parti sottoposte a modifica dall'Assemblea del Senato, ed una ulteriore approvazione della proposta di legge nel suo complesso. È quanto avvenuto nella seduta del 7 febbraio 1996, non senza però che l'Aula della Camera, nella seduta stessa, modificasse nuovamente il testo (accogliendo un emendamento presentato dalla stessa Commissione giustizia), nel senso di inserirvi una causa di non punibilità per il minorenni che compie atti sessuali con un altro minorenne che abbia compiuto almeno tredici anni, sempre che la dif-

ferenza di età fra i due non superi i tre anni e, infine, non accogliendo la modifica apportata dal Senato che abbassava da quattordici a dodici anni il limite di età al di sotto del quale il soggetto non poteva definirsi consenziente rispetto al rapporto sessuale.

A questo punto, nuovamente inviato al Senato, il disegno di legge ha finalmente concluso il proprio *iter*, nella seduta del 14 febbraio 1996, con la sua definitiva approvazione, ad amplissima maggioranza, in un'Aula gremita di persone, come si conviene alle occasioni storiche.

L'auspicio è che il Parlamento in linea con una positiva elaborazione giurisprudenziale futura, sappia colmare le varie lacune di una legge comunque importantissima per la sua esistenza.

L'approvazione della legge in Senato (2)

Al fine di conoscere lo spirito che ha animato il legislatore in sede di approvazione della proposta di legge, può essere utile riportare alcune parti del Resoconto sommario pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica del 13 febbraio 1996, per quanto riguarda l'orientamento della Commissione giustizia, e del Resoconto sommario della Seduta pubblica del 14 febbraio 1996, per quanto riguarda l'approvazione definitiva dell'Assemblea del Senato.

In Commissione, l'esame si svolge limitatamente alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 5, relativo alla punibilità dei rapporti sessuali con minorenni.

La senatrice Scopelliti (Forza Italia) afferma che l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati non migliora sicuramente il testo approvato (in seconda lettura) dal Senato e che il solo riferimento all'età è fuorviante e forse anche incostituzionale.

Il relatore del disegno di legge, senatore Belloni (Centro Cristiano Democratico), pur manifestando l'intenzione di non frapporre alcun rallentamento all'*iter* di approvazione del provvedimento, esprime perplessità sul complesso dello stesso, in particolare riguardo all'unificazione in un'unica fattispecie criminosa dei reati di violenza sessuale e di atti di libidine violenti. Circa la modifica apportata dalla Camera dei

(2) Di Emma Saponaro.

deputati, si dichiara contrario all'abbassamento del limite di età relativamente ai rapporti sessuali tra minorenni.

Dal canto suo, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra sostiene che la soluzione di compromesso sull'articolo 5 adottata dalla Camera dei deputati può prestarsi a vari rilievi come tutte le soluzioni mediane, ma viene anche incontro positivamente alle istanze delle due impostazioni contrapposte che si sono confrontate sull'argomento. Afferma, poi, che sarebbe estremamente positivo giungere alla definitiva conclusione dell'*iter* del provvedimento e per questo esprime parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti presentati.

In sede di votazione degli emendamenti, il senatore Belloni afferma che la mediazione della Camera dei deputati rischia di portare a conseguenze tali da suscitare ironie. Sostiene, quindi, di aver cambiato parere sull'emendamento volto a sopprimere le parole del comma 2: «se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni» e di votare a suo favore.

Non essendo stato accolto alcun emendamento, il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, viene quindi trasmesso all'Assemblea che lo esaminerà il giorno successivo, 14 febbraio 1996.

Autorizzato dal Vice Presidente Pinto, il senatore Belloni svolge la sua relazione orale facendo presente che il disegno di legge in discussione torna al Senato per la quarta lettura, dopo che la Camera dei deputati ha ulteriormente modificato il testo limitatamente ad un capoverso dell'articolo 5, prevedendo che non sia punibile il minorenne che compie atti sessuali con un altro minorenne che abbia compiuto tredici anni, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Sottolinea che la Commissione giustizia del Senato ha esaminato la suddetta modifica e si è espressa, a maggioranza, in senso favorevole. Pur non potendo esimersi dal dichiarare che la norma in oggetto non riflette le sue personali convinzioni religiose e politiche ed appare altresì di difficile applicazione pratica, ha ritenuto di non riproporre in Assemblea un emendamento respinto in Commissione per evitare di essere accusato di tentativi ostruzionistici nei confronti di un provvedimento per la verità lungamente atteso dall'opinione pubblica.

Aperta, quindi, la discussione generale, le varie parti politiche si esprimono sul disegno di legge ormai in dirittura d'arrivo.

La senatrice Salvato (Rifondazione comunista) sottolinea il carattere straordinario della discussione, avendo la Conferenza dei Presi-

denti dei gruppi parlamentari stabilito all'unanimità di consentire, per il disegno di legge sulla violenza sessuale, una deroga al divieto di esame durante la crisi di Governo, deroga la cui importanza non sfugge a nessuno e che fa giustizia di quanto è stato detto in questi giorni sulla mancanza di volontà da parte del Senato di portare a compimento l'*iter* del provvedimento. Ciò anche se il gruppo di Rifondazione comunista si è espresso fin dall'inizio in senso contrario e conferma la sua opposizione anche all'ulteriore modifica apportata dalla Camera dei deputati. Ricorda che la Camera dei deputati non ha solo innalzato a tredici anni la soglia al di sotto della quale la violenza è presunta, ma ha introdotto una sorta di assurda convenzione, stabilendo che la differenza tra i due soggetti non deve comunque superare i tre anni. Tale ultima previsione, oltre ad essere il frutto di un atteggiamento ipocritamente moralistico, può avere una portata devastante se si considera, ad esempio, che un ragazzino di sedici anni e un mese potrà essere trascinato in un'aula di tribunale per il solo fatto di avere scambiato effusioni con una minorenni più piccola di lui di oltre tre anni. Invita pertanto i senatori a riflettere attentamente sulla portata di tale norma, non apparendole accettabile l'atteggiamento assunto da alcune parti politiche secondo il quale, ormai, il provvedimento deve essere approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Auspica, quindi, che la fine della legislatura sia segnata da una rinata capacità da parte del Parlamento di ricercare soluzioni sagge, nella consapevolezza che la politica possa fare di più e di meglio, attraverso l'assunzione individuale di responsabilità, al di là delle convenzioni, delle appartenenze politiche e delle cordate.

La senatrice Salvato, infine, conclude sostenendo che l'approvazione del disegno di legge in esame, nel testo varato dall'altro ramo del Parlamento, non farebbe onore al Paese e ai suoi legislatori.

La senatrice Scopelliti (Forza Italia) fa presente che nella seduta del 14 dicembre 1995, per un disguido di natura tecnica, non ha potuto dichiarare il suo fermo e convinto no ad un disegno di legge che non piace a nessuno e che viene votato da tutti per pressioni subite o per fattori di natura emozionale. Ricorda poi che il senatore a vita Giovanni Leone, insigne giurista, ha in questi giorni espresso la sua opinione sul provvedimento in discussione, la cui approvazione non conferirebbe, a suo dire, prestigio al Senato, né rappresenterebbe una vittoria della donna ed ha suggerito di fare *tabula rasa* del testo ora in discussione per giungere finalmente ad una stesura apprezzabile. Il giudizio negativo è condiviso da molti giuristi e anche da molte donne che si occupa-

no da sempre di tematiche femminili; si è preferito, tuttavia, mettere a tacere la loro voce e assumere un atteggiamento supino di fronte a quella «sinistra rosa» che ha difeso strenuamente questa legge per partito preso più che per profonda convinzione. L'auspicio che la Camera dei deputati introducesse gli indispensabili correttivi al testo trasmesso dal Senato è andato purtroppo deluso e con l'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 5 il testo ora sottoposto all'esame dell'Assemblea è risultato ulteriormente peggiorato.

Sul tema specifico della punibilità dei rapporti fra minori, si è assistito ad una vera e propria altalena di numeri che dimostra, in ultima analisi, l'impossibilità di fissare in generale un'età alla quale far corrispondere l'acquisizione della capacità di disporre in modo responsabile della propria sessualità. È un atteggiamento bacchettone e moralista, infatti, quello che pretende di determinare la maturità sessuale dei minori sulla base di un unico elemento, quello dell'età, prescindendo da tutti gli altri che influiscono in maniera determinante sulla crescita delle persone.

La senatrice Rocchi (Progressisti Verdi-La Rete) ribadisce che nella presente situazione il meglio è nemico del bene e che, se vi sono profili del testo normativo che sono suscettibili di perfezionamento, è innegabile che in tal senso si potrà intervenire in futuro, mentre se si impedisse ora la definitiva approvazione del provvedimento da parte del Senato, si finirebbe per rendere un pessimo servizio al Paese.

Per il senatore Magliozzi (Alleanza Nazionale), le riserve manifestate dal relatore e le dichiarazioni in parte condivisibili della senatrice Salva-to sono il riflesso di perplessità che inevitabilmente vengono suscitate dal testo in esame. Nonostante ciò, il vivo senso di attesa diffuso nel Paese e l'impossibilità di deludere le aspettative delle donne, che attendono ormai da troppo tempo un provvedimento normativo che qualifichi finalmente la violenza sessuale come un reato contro la persona, sono circostanze che, unitamente alla prospettiva di un possibile prossimo scioglimento delle Camere, inducono il gruppo di Alleanza Nazionale a preannunciare il suo voto favorevole sul testo normativo in esame. Si tratta, d'altra parte, di un testo che assicura un quadro di maggiore tutela, nell'ambito in questione, anche se non si può non rilevare che le disposizioni concernenti i rapporti sessuali fra minori, soprattutto in seguito alla modifica apportata dalla Camera dei deputati, introducono una soluzione aberrante sotto il profilo giuridico, morale e religioso. Se infatti è indubbio che all'età di tredici anni, al di là dello sviluppo fisico, manca in una giovane donna la maturità per prestare il proprio consen-

so all'atto sessuale, appare d'altra parte assolutamente insensata la previsione che un ragazzo, il quale abbia da poco superato i sedici anni, possa essere incriminato e condannato sulla base delle disposizioni in questione. Si impegna pertanto, fin da ora, a presentare quanto prima, in merito a quest'ultima specifica problematica, un disegno di legge volto a rivedere la disciplina prevista dall'attuale testo dell'articolo 5.

Per il senatore Andreotti (Partito Popolare Italiano), appare convincente il rilievo che il testo ora sottoposto all'esame dell'Assemblea debba essere considerato globalmente in termini positivi e sia il frutto di un compromesso politicamente necessario per coagulare il consenso indispensabile all'approvazione dello stesso. Non può, d'altra parte, non tenersi conto del fatto che è ormai da quasi vent'anni che si parla di una nuova normativa in materia di violenza sessuale e che se a questo punto non si ponesse termine a questo dibattito approvando definitivamente il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ciò sarebbe indubbiamente un fatto negativo anche in quanto fornirebbe alimento ad una campagna propagandistica volta a screditare l'istituzione parlamentare e la sua efficienza.

La senatrice D'Alessandro Prisco (Progressisti Federativo) rileva che il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea è il frutto di un sostanziale equilibrio fra le diverse sensibilità e i diversi punti di vista che è normale e inevitabile vi siano su un tema quale quello della violenza sessuale. Pertanto, non può non rilevarsi come compito del legislatore sia proprio quello di ricercare un punto di mediazione fra queste diverse sensibilità e questi diversi punti di vista. Ritene infondata l'affermazione secondo la quale ci si troverebbe di fronte ad una vera e propria induzione dei giovanissimi ad avere rapporti sessuali fra di loro perché non è in questo senso che la legge può esercitare una sua influenza, anche se è vero, più in generale, che le leggi non sono indifferenti rispetto alle capacità di crescita delle giovani generazioni, alle quali è necessario peraltro inviare messaggi che non siano repressivi ma neanche falsamente liberali.

L'approvazione del testo normativo in esame rappresenterebbe indubbiamente un segnale forte che dimostrerebbe la capacità del Parlamento di operare ed intervenire nella massima sintonia possibile con il Paese, circostanza questa che non potrà non costituire un contributo nella prospettiva di una maggior fiducia nelle istituzioni parlamentari.

Per il senatore Giovanni Fabris (Lega Nord) l'Assemblea si trova di fronte ad un compromesso che suscita inevitabilmente perplessità, per-

lomeno per quanto riguarda alcuni aspetti, in tutti coloro che hanno dovuto rinunciare, se non altro in parte, alle proprie posizioni. È però indubbio che la nuova legge rappresenterebbe, una volta approvata, un passo in avanti ed un miglioramento rispetto alla normativa previgente, ed è essenzialmente per tale ragione che il gruppo Lega Nord voterà a favore della sua approvazione.

In sede di replica il relatore, senatore Belloni, fa presente che il dibattito odierno ha consentito di approfondire gli aspetti positivi del provvedimento, ma ha anche fatto emergere quei profili che destano qualche perplessità, a cominciare dall'unificazione in una sola fattispecie dei delitti di violenza carnale e di atti di libidine violenta. Sarà comunque compito della magistratura realizzare le finalità fondamentali della nuova normativa, mentre il legislatore dovrà mettere a punto le eventuali modifiche di cui l'esperienza concreta dovesse evidenziare la necessità.

Osserva poi che non può essere giudicata in termini positivi la nuova definizione della soglia di età a partire dalla quale opera la presunzione di violenza, anche perché gli studi medici hanno ormai accertato che una delle principali cause della sterilità femminile è costituita dalla precocità delle esperienze sessuali.

Invita quindi l'Assemblea ad approvare il provvedimento.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra esprime la soddisfazione del Governo per l'imminente approvazione definitiva della nuova normativa sulla violenza sessuale, fortemente attesa dall'opinione pubblica, nella consapevolezza dell'inadeguatezza della disciplina attualmente vigente e rileva, inoltre, come la protezione dei minori costituisca uno dei punti più importanti della nuova normativa: in effetti, se è vero che la sanzione penale non è di per sé sufficiente a scongiurare il verificarsi di atti di violenza particolarmente odiosi, è altresì vero che una specifica e aggravata previsione punitiva rappresenta un importante indice di disvalore e un significativo monito. Quanto poi all'articolo 5 che stabilisce che non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un altro minorenne che abbia compiuto i tredici anni, se la differenza di età non è superiore a tre anni, esso non può essere interpretato come un incitamento alla sessualità precoce, ponendosi piuttosto come una soluzione normativa diretta a delimitare in modo ragionevole la fattispecie degli atti sessuali tra minorenni.

Ricorda, infine, che nell'economia del provvedimento particolare rilievo assume la tutela della riservatezza, in quanto da un lato la parte

offesa può chiedere che il dibattimento avvenga in tutto o in parte a porte chiuse e, dall'altro, viene sanzionata in modo adeguato la divulgazione delle generalità o dell'immagine della vittima.

Il provvedimento, dopo le dichiarazioni di voto favorevoli di tutte le forze politiche ad eccezione del gruppo di Rifondazione comunista e della senatrice Scopelliti che si dichiara in dissenso dal gruppo Forza Italia al quale appartiene, viene quindi approvato definitivamente.

La legge (3)

La legge 15 febbraio 1996, n. 66, ha innanzitutto abrogato il capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale – che disciplinava la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, gli atti di libidine violenti; il ratto a fine di matrimonio; il ratto a fine di libidine; il ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio; la seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata – nonché l'articolo 530 concernente la corruzione di minorenni e gli articoli 539, 541, 542 e 543 che riguardavano, rispettivamente, l'età della persona offesa, le pene accessorie ed altri effetti penali, la querela dell'offeso ed il diritto di querela.

La collocazione del capo I, che riguarda i «delitti contro la libertà sessuale» nell'ambito del titolo IX, relativo ai «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume», prevista dal Codice Rocco, infatti, era unanimemente ritenuta del tutto inadeguata.

Finalmente, il fenomeno della violenza sessuale viene ora collocato sotto la sezione II del capo III del titolo XII del medesimo libro secondo, mediante l'inserimento di nove articoli, da 609-*bis* a 609-*decies* (articoli da 3 a 11 della legge).

Viene così abbandonato il duplice inquadramento dei reati di violenza sessuale nel capo relativo ai «delitti contro la libertà sessuale» ed in quello relativo alle «offese al pudore e all'onore sessuale», considerando invece «delitti contro la persona» (titolo XII) ed in particolare «delitti contro la libertà personale» (sezione II del capo III).

(3) Di Emma Saponaro.

In considerazione di questa differente collocazione sistematica, la legge n. 66 ha anche operato, con l'articolo 17, una modifica formale all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che ha tra le sue finalità principali quella di garantire «il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata» (articolo 1), laddove si prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per alcuni reati, come quelli contro la libertà sessuale, commessi ai danni di persona handicappata, adeguando tale previsione alla nuova collocazione dei suddetti reati nel codice penale.

L'articolo 609-bis (*Violenza sessuale*) ha come oggetto il reato vero e proprio, prevedendo la pena della reclusione da 5 a 10 anni, diminuita per non più dei due terzi nei casi di minore gravità, per chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Inoltre, al comma secondo, si stabilisce che soggiaccia alla stessa pena chi commette i suddetti reati abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ovvero traendo in inganno la persona offesa per essersi sostituito ad altra persona.

A differenza della previgente normativa, la formula della legge appare più ampia in quanto non punisce solo la costrizione a subire, ma anche la costrizione a compiere atti sessuali, con ciò prevedendo che la vittima del reato, sotto l'influsso della violenza della minaccia o dell'abuso di autorità, possa essere costretta a prendere l'iniziativa dell'atto sessuale. Si introduce, inoltre, l'accorpamento dei reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti sotto l'unica fattispecie di «atti sessuali». Tale unificazione persegue il fine di risparmiare alla parte offesa l'interferenza nella sua sfera intima di riservatezza, derivante dalle indagini tendenti ad accertare a quale dei due reati corrispondono gli atti denunciati. Tali indagini, infatti, sottoponendo ad ulteriori umiliazioni la persona offesa, sono causa di riluttanza a rendere note le aggressioni subite. Tale finalità, però, nonostante le migliori intenzioni del legislatore, potrebbe non realizzarsi completamente: il terzo comma dell'articolo in questione, infatti, con la previsione della diminuzione della pena nei casi di minore gravità, cui si è già fatto cenno, implicitamente rinvia al potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, che dovrà in ogni caso essere commisurata alla gravità del reato (art. 132 c.p.), con applicazione dei criteri previsti dall'articolo 133 c.p. (*Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena*).

L'articolo 609-ter (*Circostanze aggravanti*) innalza la pena della reclusione da 6 a 12 anni e ulteriormente da 7 a 14 se il fatto è commesso nei confronti di persone che non hanno compiuto gli anni dieci, se i fatti sono commessi: «1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore».

L'articolo 609-quater (*Atti sessuali con minorenne*) estende le pene stabilite dall'articolo 609-bis a chi compia, comunque, atti sessuali con persona che al momento del fatto: «1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza». A tale riguardo è da rilevare come sia implicitamente ritenuto punibile il maggiorenne che avesse iniziato una relazione di convivenza con un minore di anni sedici (anche ai fini del matrimonio). Il presente articolo, inoltre, stabilisce che non sia punibile «il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni» (secondo comma). È questa la disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati in terza lettura, che ha costituito l'oggetto delle più accese divergenze in sede di successiva discussione e approvazione del testo in Senato, di cui si è ampiamente riferito nelle pagine precedenti.

Infine, il terzo ed il quarto comma si riferiscono alla previsione dell'attenuazione della pena della reclusione fino a due terzi nei casi di minore gravità e, viceversa, all'incremento della stessa pena (da sette a quattordici anni) se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

L'articolo 609-quinquies (*Corruzione di minorenne*) prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per «chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere».

L'articolo 609-sexies (*Ignoranza dell'età della persona offesa*) individua i delitti, in danno di persona minore di anni quattordici, per i quali

«il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

L'articolo 609-septies (*Querela di parte*) individua i delitti punibili a querela della persona offesa. La querela proposta è irrevocabile; si procede, tuttavia, d'ufficio: «1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma», cioè nel caso in cui la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Ad eccezione dei casi in cui si procede d'ufficio, dunque, la decisione se denunciare o meno la violenza subita spetta solo alla persona offesa; nessuno potrà farlo a suo nome, neanche i giudici che fossero venuti casualmente a conoscenza del fatto. Tuttavia, la querela, che dovrà essere presentata dalla vittima entro sei mesi dalla violenza subita, non potrà più essere ritirata: anche ammettendo numerose e valide argomentazioni contrarie a tale disposizione, si sottolinea che la norma costituisce una forma di garanzia nei confronti della vittima affinché non possa subire pressioni dall'aggressore. Quest'ultimo, infatti, potrebbe tentare con nuove minacce di farle ritirare la querela, al che conseguirebbe l'impedimento per i giudici a proseguire l'indagine o il processo e tutto sarebbe messo a tacere.

L'articolo 609-octies (*Violenza sessuale di gruppo*) prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni per i partecipanti al reato di violenza sessuale di gruppo, che si concretizza nella «partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis». In questo modo si pone l'evento a carico di tutti i concorrenti poiché il reato è di tutti e di ciascuno di quelli che vi hanno preso parte e perciò la solidarietà nel delitto comporta la solidarietà nella pena. Inoltre, si prevede l'aumento di pena qualora concorra taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter e, viceversa, la diminuzione della pena stessa per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

Il legislatore ha preferito considerare la violenza di gruppo un reato autonomo e non una circostanza aggravante. La violenza plurisoggettiva, infatti, è un fenomeno grave e sempre più frequente, caratterizzato da forme di brutalità raramente ritenuta di matrice sessuale ma frutto di una violenza, gratuita ed esibizionistica, che annulla l'importanza della personalità individuale della vittima, bersaglio di attività ripugnanti e sofferenze indotte per divertimento o per ostentazione di virilità.

L'articolo 609-nonies (*Peine accessorie ed altri effetti penali*) individua i delitti la cui condanna comporta: «la perdita della potestà del genitore, quando la qualità del genitore è elemento costitutivo del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa».

L'articolo 609-decies (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*) stabilisce che, per i reati di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata o violenza sessuale di gruppo commessi ai danni di minorenni ovvero per il reato di atti sessuali con minorenne, il Procuratore della Repubblica ne dia notizia al Tribunale per i Minorenni (primo comma).

Prevede, inoltre, che: «Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minori dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali».

Dei suddetti servizi si avvale, altresì, l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

La legge n. 66 del 1996 contiene, infine, (articoli da 12 a 16) alcune previsioni, di natura sostanziale e processuale, tese a tutelare la riservatezza e l'integrità psicologica delle vittime dei reati di violenza sessuale.

Sul piano sostanziale, la legge ha introdotto – nel libro terzo del codice penale – il titolo II-bis (*«Delle Contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza»*), che consta di un unico articolo (734-bis) che punisce con l'arresto da tre a sei mesi chiunque – nei casi di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo – divulghi, anche

attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.

E', questo, un ulteriore sforzo del legislatore per garantire la riservatezza dell'offeso: la stampa potrà valutare l'opportunità di astenersi dal rendere pubbliche le generalità e l'immagine della vittima nel timore delle sanzioni contravvenzionali; tuttavia, appare inevitabile il filtrare delle indiscrezioni, proprio per la presenza nelle aule di vari soggetti che vanno dai difensori al personale ausiliario, agli operatori tecnici, alla forza pubblica: il che potrebbe rendere insufficiente la norma a conseguire gli obiettivi che la stessa si prefigge.

La tutela della persona offesa è garantita anche attraverso una serie di disposizioni processuali che attengono sia alla fase istruttoria, sia alla fase dibattimentale. A questo proposito, giova osservare che si può chiaramente desumere la volontà del legislatore di escludere, per i reati di violenza fin qui descritti, il ricorso al patteggiamento: istituto applicabile solo in caso di previsione di pena inferiore ai due anni di reclusione (art. 444 c.p.p.).

Gli articoli 13 e 14, che integrano gli artt. 392, 393 e 398 del codice di procedura penale, offrono la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza del minore di anni sedici, in linea con la recente Convenzione di Strasburgo sui diritti del minore. Il giudice delle indagini preliminari – ove accolga la richiesta di incidente probatorio – stabilisce, in ragione delle eventuali esigenze del minore, il luogo, il tempo e le modalità particolari di esperimento dell'incidente probatorio. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal Tribunale, presso strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali sono documentate integralmente con mezzi di riproduzione fotografica o audiovisiva e, nel caso di indisponibilità dei relativi strumenti o del personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio, infine, è redatto un verbale riassuntivo e, solo su richiesta delle parti, è disposta la trascrizione della riproduzione.

Per quanto attiene alla fase del dibattimento, l'articolo 15 della legge aggiunge il comma 3-bis all'articolo 472 c.p.p. (*«Casi in cui si procede a porte chiuse»*), stabilendo che si debba procedere sempre a porte chiuse quando la persona offesa è un minorenne e che «in tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla costruzione del fatto».

Nei dibattimenti per i reati di violenza sessuale, violenza aggravata e violenza sessuale di gruppo – che normalmente si svolgono a porte aperte – la persona offesa, ancorché maggiorenne, può chiedere che si proceda a porte chiuse anche per una parte del dibattimento: è da rilevare che nella normativa previgente, una simile forma di tutela non era contemplata, non prevedendosi, in linea generale, che il dibattimento potesse svolgersi a porte chiuse per la salvaguardia della sfera privata dell'offeso.

La legge n. 66, inoltre, proprio per la particolare gravità e delicatezza dei fatti da esaminare, ha introdotto un'ulteriore deroga al principio di pubblicità del processo, al fine di tutelare la sfera privata oltre che l'integrità psicologica della persona offesa. Nel corso dei procedimenti per tutti i reati di violenza sessuale, infatti, non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, salva la loro necessità per la ricostruzione del fatto. Concetto che sembra, tuttavia, lasciare ampio margine di discrezionalità al giudice che, per ricostruire il fatto-reato, deve indagare.

L'apprezzabile intenzione del legislatore è quella di garantire la riservatezza della persona offesa, ma la realizzazione di tale principio appare incerta. Le perplessità che ne derivano sono analoghe a quelle già espresse relativamente all'articolo 609-bis: da una parte, la volontà legislativa di garantire la riservatezza della parte offesa unificando i due reati di violenza sessuale e di atti di libidine violenti e, dall'altra, la discrezionalità lasciata al giudice nel dover commisurare la pena in rapporto alla valutazione della gravità del reato.

La legge n. 66, infine, prevede (articolo 16) la tutela dell'integrità fisica delle vittime dei reati di violenza sessuale. Tale articolo stabilisce, infatti, che l'imputato per i delitti di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo sia sottoposto ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili (abbastanza palese è il riferimento al virus HIV), qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

A tal proposito si può osservare che la legge, anche se ha operato in deroga alla legge n. 135 del 1990 che proibisce il test sull'AIDS su persona non consenziente, ha mancato di prevedere alcuna aggravante specifica per l'ipotesi di violentatore sieropositivo, nel caso in cui il colpevole sia a conoscenza di essere portatore di questa od altra patologia sessualmente trasmissibile al momento del reato: un'aggravante che sarebbe forse stato opportuno ipotizzare.

Conclusioni (4)

Dalle considerazioni fin qui esposte, si può concludere che la nuova normativa sulla violenza sessuale, se anche rappresenta un indubbio progresso giurisdizionale, appare comunque perfettibile ed è dunque destinata a raccogliere consenso diffuso ma non unanime.

Valgano per tutte, al riguardo, le dichiarazioni, palesamente contrastanti, rese da due personaggi direttamente coinvolti nell'argomento, anche se in vesti ben diverse, e apparse su due quotidiani il giorno successivo al varo della legge.

Mentre Tina Lagostena Bassi, festeggiando non solo come parlamentare ma anche in qualità di avvocato che ha difeso tante vittime di stupro, afferma: «Finalmente si tornerà a fare i processi contro i violentatori che fino ad oggi hanno patteggiato; fare i processi vuol dire cambiare la cultura della violenza» (*L'Unità*, 15 febbraio 1996), di contro, si pone la dichiarazione di Donatella Colasanti, vittima venti anni fa al Circeo di un episodio di violenza di gruppo conclusa con l'uccisione della sua amica Rosaria Lopez: «La nuova legge è solo propaganda, una passerella per femministe che vogliono mettersi in mostra; con il pretesto delle violenze si sono costruite carriere politiche, giornalistiche, cinematografiche. Siamo arrivati al punto che un uomo non può più fare un complimento ad una donna senza finire sotto processo per molestie. Questa non è giustizia, è la demonizzazione del genere maschile» (*Il Messaggero*, 15 febbraio 1996).

Un'affermazione, quest'ultima, che non può non suscitare stupore se si pensa che fu proprio da quel tremendo episodio criminale del Circeo che iniziò il dibattito politico sull'esigenza di inasprire le pene per i reati di violenza carnale.

(4) Di Emma Saponaro.